

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO**

**TELEMATICO, O SCAMBIO DI SUPPORTI MAGNETICI DI DATI**

**CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL**

**PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.**

**(Procedura "Visure")**

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'A.C.I. è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;


Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I.;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il D. lgs n. 196 del 30/06/03 in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che attiene al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione da parte dell'Automobile Club d'Italia, attraverso il Sistema Informativo ACI ed i propri Uffici provinciali, di dati personali relativi agli intestatari di veicoli iscritti al PRA;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell' A.C.I. sensi della L.



9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Considerato che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati ha fatto istanza di accesso in nome e per conto dei professionisti iscritti all'Albo professionale, al fine di poter disporre, esclusivamente per i compiti di istituto dei professionisti medesimi (perizie tecniche inerenti la ricostruzione dinamica dei sinistri stradali, sui mezzi di trasporto, valutazioni peritali assicurative ecc.), dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale gestito dall'Automobile Club d'Italia;

#### **TRA**

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato A.C.I.), Codice Fiscale n° 00493410583 Servizio Gestione PRA nella persona del Dott. Arturo Astuto Dirigente in forza alla Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, per delega del segretario Generale dell'A.C.I.

#### **E**

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (nel prosieguo denominato CNPI),

Indirizzo: Via di San Basilio, 72 – 00187 Roma,

Codice fiscale: 80191430588,

Telefono: 06 /420084, fax 06/42008444,

rappresentata dal Dott. Per. Ind. Giampiero Giovannetti, nato il 4/09/1954 a Borgo San Lorenzo (FI), residente a Sesto Fiorentino (FI), Viale Togliatti 156 - 50019, Cod. Fisc.: GVNGPR54P04B036B nella sua funzione di Presidente pro-tempore, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.**

1. Oggetto della presente convenzione è l'accesso da parte dei Professionisti interessati, tramite il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, alla banca dati



centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) dell'A.C.I. per consultare, esclusivamente per i propri compiti d'istituto, le informazioni in esso contenute. Allo scopo, il CNPI si avvarrà dei programmi di ricerca e selezione e delle risorse elaborative appositamente predisposte dall'A.C.I.

2. Il CNPI e i Professionisti, di cui in premessa, si impegnano a finalizzare i risultati della consultazione, di cui al comma 1 del presente articolo, esclusivamente per gli incarichi professionali ricevuti.

## **ARTICOLO 2. DELEGABILITA' A TERZI**

1. Fermi restando gli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, il CNPI potrà delegare alla Società GEOWEB S.p.A., quale Società di Servizi con cui è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, l'attuazione delle disposizioni tecniche ed economiche previste dal presente accordo. In tale caso tutte le clausole della presente convenzione facenti riferimento al CNPI dovranno intendersi riferite integralmente a GEOWEB S.p.A., la quale ai sensi dell'art. 1180 del c.c. si impegna ad adempiere alle obbligazioni pecuniarie che scaturiranno dal collegamento alla banca dati P.R.A. da parte degli aderenti al servizio.

2. Il CNPI si obbliga a comunicare al Servizio Gestione PRA, Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive A.C.I., tale delega a mezzo PEC [serviziogestionepra@pec.aci.it](mailto:serviziogestionepra@pec.aci.it) entro 60 giorni dalla firma della presente convenzione.

3. Il CNPI, in ogni caso, resterà responsabile in solido con la società delegata per quanto concerne l'adempimento delle prestazioni previste dalla presente convenzione, in particolare, la corresponsione dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 6.

## **ARTICOLO 3. DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino a che una delle parti vorrà recedere dalla stessa. In quest'ultimo caso, la parte recedente deve comunicare la volontà di recesso alla controparte con preavviso, tramite PEC o altra modalità telematica, almeno tre

mesi prima della scadenza dell'anno in corso alla data della disdetta. E' fatto salvo il termine previsto al comma 3 del successivo art. 6 nel caso di non accettazione della variazione delle tariffe.

2. L'A.C.I. si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio, sottoposti a revisione periodica sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT a fornire, in modo continuativo nel tempo il collegamento con la banca-dati centrale del P.R.A..

3. L'utente si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 6 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 8 della stessa.

#### **ARTICOLO 4. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.**

1. Le informazioni, fornite sulla base degli schemi informatici in uso presso il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., riguardano i dati anagrafici e di residenza dell'intestatario del veicolo (nonché dell'eventuale locatario o usufruttuario o riservatario di P.R.D.), le caratteristiche tecniche del veicolo ed informazioni varie di supporto, così come risultano dalla banca dati centrale del P.R.A..

#### **ARTICOLO 5. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.**


1. L'utilizzo del Servizio avrà luogo mediante collegamento telematico con la banca dati centrale del P.R.A..

2. Il software e gli apparati hardware necessari per l'accesso e la fruizione del Servizio sono a completo carico dell'utente.

3. I requisiti tecnici sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di A.C.I., di cui l'Ente provvederà a dare tempestiva comunicazione.

4. L'utente, per collegarsi al sistema informativo dell'A.C.I., si impegna ad adeguare i propri standard tecnici con quelli del CED dell'A.C.I.

5. Il collegamento avverrà con connessione diretta punto-punto (modalità CDN) tramite i canali trasmissivi atti a implementare tale modalità, alle condizioni stabilite dalle



regolamentazioni vigenti in materia.

6. Il servizio, può essere soggetto ad interruzioni per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'A.C.I. o per attività pianificate di manutenzione.

7. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico dell'utente.

Le apparecchiature ed i collegamenti dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'Ente, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.


8. L'utente si impegna, inoltre, a far eseguire dal proprio personale le fasi operative, secondo gli schemi procedurali indicati nella brochure che verrà fornita dall'A.C.I., indicando le persone autorizzate ad utilizzare le apparecchiature e ad accedere alla banca dati centrale del P.R.A. tramite apposita parola chiave di accesso.

9. Le modalità di accesso alla banca dati centrale del P.R.A. verranno stabilite, in accordo tra A.C.I. e utente tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.

10. Il servizio, erogato secondo gli standard web, è fruibile sia nella modalità interfaccia (html) con output in formato PDF, sia nella modalità web service.

11. Il servizio web realizzato dall'A.C.I., a seguito di ogni transazione richiesta tramite l'apparecchiatura terminale dell'utente, fornisce, in base a specifici criteri di ricerca, informazioni contenute nella banca dati centrale del P.R.A.

12. L'A.C.I. traccia sui propri archivi ogni richiesta utente e il corrispondente esito corredato dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la parte acceda al Servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza di accesso, essa assume anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta; per garantire la massima tracciabilità della trasmissione A.C.I. ha previsto che l'utenza possa individuare un identificativo univoco la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.



13. E' disponibile nella modalita' html una funzionalita' statistica per la consultazione dei consumi.

14. L'utilizzo del servizio nella modalita' web service e' sottoposto al rispetto dei vincoli di accesso descritti nel manuale tecnico.


#### **ARTICOLO 6. COSTI DEL SERVIZIO.**

1. L'utenza del servizio e' concessa dietro pagamento degli oneri sottoindicati:

- a) Euro 1.128,594 oltre IVA, a titolo di canone annuale di abbonamento;
- b) Euro 6,00, fuori campo iva, ai sensi del D.M. del 21/3/2013 pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28/03/2013, per ciascuna consultazione della banca-dati giuridica del P.R.A. con esito positivo, effettuata secondo le diverse modalita' (visura veicolo, visure targhe multiple, visura da elenco cronologico delle proprieta') previste dalla procedura in dotazione;
- c) Euro 0,365 oltre IVA, a titolo di rimborso dei costi informatici di accesso per ciascuna consultazione, sia con esito positivo che negativo, effettuata con la modalita' visura veicolo, visura cronologico e visure multiple;
- d) Euro 0,365 oltre IVA, per la consultazione dell'elenco cronologico della proprieta'

#### **ARTICOLO 7. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.**

1. L'A.C.I. si riserva la facolta' di modificare l'importo di cui ai punti 1a) e 1c) dell'art. 6 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'arco di tempo luglio (anno precedente a quello di rilevazione) giugno (anno di rilevazione), dandone comunicazione, anche attraverso la messaggeria on-line, entro il 31 agosto di ogni anno; tale modifica entrera' in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'A.C.I. si riserva anche la facolta' di operare ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione, del suddetto importo di cui ai punti 1a) e 1c) dell'art. 6, correlate a modifiche significative dei costi, non dipendenti dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ma da particolari oscillazioni dei costi di gestione o da innovazioni o



modifiche tecnologiche.

Per quanto concerne la variazione dell'importo di cui al punto 1b) dell'art. 6, ci si atterrà alle disposizioni normative ed alle modifiche tariffarie che interverranno, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, in relazione agli importi da corrispondere al P.R.A. in materia di visure.

In mancanza di contraria manifestazione di volontà che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all'art. 3 comma 1 per gli effetti previsti dal medesimo comma, entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dall'utente.


Nel caso di variazioni dell'importo di cui al punto 1b) dell'art. 6, che decorrono dal giorno di entrata in vigore del decreto ministeriale, l'accettazione è automatica; è comunque ammessa, in questo caso, disdetta del servizio senza preavviso, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art.3; la disdetta dovrà peraltro essere notificata con le stesse modalità indicate nel medesimo comma 1 art. 3.

#### **ARTICOLO 8. MODALITA' DI PAGAMENTO.**

1. Per il primo anno di durata della convenzione, qualora la stipula non avvenga entro il mese di gennaio, il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra il mese di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi.

2. L'A.C.I. fatturerà il canone annuale di abbonamento, così come calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo, contestualmente alla fatturazione delle consultazioni effettuate dall'utente nel mese di attivazione del servizio.

L'importo totale dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura utilizzando il bollettino di C/C postale n. 415000 inviato dall'ACI ed accluso alla fattura, o mediante bonifico bancario su BNL (IBAN IT8100100503211000000200004 BNLITRR),



indicando la causale, al fine di consentire all'Ente il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dall'utente.

3. I canoni da corrispondere per gli anni successivi a quello di stipula della Convenzione verranno fatturati contestualmente alle emissioni della fattura relativa alle consultazioni effettuate nel mese di gennaio dell'anno di riferimento.

4. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti dall'utente sarà fatturato sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente presso il C.E.D. dell'A.C.I.

5. Le fatture emesse dovranno essere saldate entro 60 giorni dalla loro emissione. Qualora non vengano evase entro tale periodo, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di legge. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.

In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso e riattivato solo dopo l'effettuazione dei relativi pagamenti.


6. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento dovuto a mancata installazione o malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC). Lo stesso canone non sarà soggetto a frazionamento e restituzione in dodicesimi in caso di recesso da parte dell'utente in corso d'anno.

#### **ARTICOLO 9. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI.**

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto a fronte degli incarichi professionali ricevuti.

2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse.

3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute dalla consultazione della banca dati P.R.A., anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione



elettronica, ad esclusione della memorizzazione locale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dagli archivi elettronici è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'A.C.I. o, da altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.

5. L'utente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale.

6. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la revoca della convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 10. RISERVA DI PROPRIETA'**


1. L'A.C.I. ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

#### **ARTICOLO 11. RESPONSABILITA'**

1. Le visure telematiche fornite in base alla presente convenzione, il cui costo è equiparato a quello previsto per l'ispezione diretta, da parte degli utenti, presso i singoli Registri Provinciali, non sono, al momento, complete di tutti i dati in essi registrati; tale completezza sarà garantita solo dopo la completa attuazione della legge 187/90. Le informazioni al momento fornite sono quelle indicate nell'art. 4.

2. Nessuna responsabilità deriva all'A.C.I. per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o



incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

3. I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1974 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio provinciale del P.R.A.

4. L'A.C.I. resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC. Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione del Personal Computer, dei programmi software di base utilizzati, della stampante o del modem o Router, dovrà essere rivolto alla società fornitrice; parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio.

5. L'utilizzo dei codici di accesso alla banca dati è strettamente personale. Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni d'ufficio; l'accertamento di un uso dei codici finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, si fa presente che i nomi di coloro che risultano titolari delle parole chiave utilizzate per effettuare consultazioni della banca-dati P.R.A., potranno essere comunicati, a richiesta, all'Autorità giudiziaria e/o alle forze di Polizia Giudiziaria.

La tutela della riservatezza dei codici di accesso è adempimento a carico dell'utente; nulla potrà, quindi, essere addebitato all'A.C.I. in caso di uso fraudolento dei suddetti codici dovuto a dolo, colpa o negligente conservazione da parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave.

6. Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste nella convenzione stipulata con

l'utente, il Segretario Generale dell'A.C.I. o, da altro Dirigente ACI da questi delegato, può revocare, sospendere, o limitare la convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente.

#### **ARTICOLO 12. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.**

1. Ogni modifica o deroga alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti.

2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

#### **ARTICOLO 13. SPESE DELLA CONVENZIONE.**

1. Le spese della convenzione (comprese quelle per l'eventuale registrazione, richiesta dall'utente) sono a carico dell'utente.

#### **ARTICOLO 14. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. lgs 196/2003.**

1. La presente convenzione verrà archiviata presso il Servizio Gestione PRA, Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive A.C.I. Via Magenta 5 – 00185 Roma.

2. I dati personali presenti sulla Convenzione e resi noti al momento della sottoscrizione e attivazione del servizio oggetto della presente Convenzione (denominazione sociale della Società, Nome, Cognome del Soggetto che sottoscrive la Convenzione in nome e per conto della Società stessa, eventuale Nome e Cognome della persona incaricata di gestire i contatti con A.C.I., Nomi e Cognomi delle persone titolari di parole chiave per l'accesso alla banca-dati P.R.A.) verranno utilizzati da A.C.I. esclusivamente per i trattamenti necessari per l'esecuzione di obblighi derivanti dalla Convenzione in essere.

In particolare, i dati personali della Società verranno comunicati alla competente Direzione Centrale Amministrazione e Finanza per l'espletamento delle attività di natura amministrativo-contabile connesse alla gestione del servizio in oggetto, nonché alla Società ACI-Informatica per l'elaborazione automatizzata degli stessi dati.



Titolare del trattamento dei dati personali comunicati ad A.C.I., ai fini dell'applicazione del

D. lgs 196/2003, è l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Via

Marsala 8 - 00185 - Roma RM.


Responsabili del trattamento dei dati personali sopra indicati sono: la Società ACI-

Informatica, Via Fiume delle Perle 24 - 00144 - Roma RM per la parte di sua competenza e il

Dirigente Generale della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza Via Marsala 8 -

00185 - ROMA RM.

Roma,

14/05/2015  


CNPI

A.C.I. 

**APPROVAZIONE SPECIFICA.**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. , si approvano specificatamente i seguenti articoli:

1 (durata della convenzione),


7 (variazione delle tariffe),

10 (divieto di alienazione e cessione dei dati),

12 (responsabilità),

13 (deroga alla competenza territoriale del Foro).

Roma,



CNPI

p.f.v.  
  
**GEOWEB S.p.A.**  
Francesco Gerbino  
L' Amministratore Delegato